



Comune di Rimini

Direzione Servizi Educativi e di Protezione Sociale  
U.O. Diritto allo Studio Servizi AmministrativiVia Ducale,7- 47921 Rimini  
tel. 0541 704752 - fax 0541 704740  
www.comune.rimini.it  
e-mail dirittoallostudio@comune.rimini.it  
c.f.-p.iva 00304260409

### Ai soggetti interessati alla gara d'appalto di cui all'oggetto

**OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23. Determinazione a contrarre e approvazione documentazione di gara. CIG n. 70144478C6. Chiarimenti del 19 maggio 2017 \_ 1**

Sono stati posti a questa Amministrazione i seguenti quesiti:

1. Premesso che la scrivente Società, in ragione del proprio oggetto sociale e dell'attività svolta, applica ai propri dipendenti il CCNL Autoferrotranvieri, nonché, che all'interno del Capitolato speciale di cui al Bando in oggetto (art. 22) viene richiesta da codesta spett.le Stazione Appaltante la sottoscrizione della Clausola Sociale, appare opportuno formulare il seguente quesito: considerato che la mansione professionale dei soggetti addetti al servizio di vigilanza ed accompagnamento costituisce un'attività unitaria differente da quella oggetto dell'appalto di cui al predetto Bando e considerato altresì che risulta impossibile per XXXXXXXXXX sottoscrivere rapporti di lavoro cui applicare contratti non compatibili con il CCNL Autoferrotranvieri, si rileva come tale situazione appare non armonizzabile con l'organizzazione d'impresa della scrivente Società, in quanto il CCNL Autoferrotranvieri, non contempla mansioni analoghe a quelle degli accompagnatori. Infatti risulta unicamente possibile assegnare personale già dipendente (maggiormente e in possesso di titolo di studio di scuola dell'obbligo) ad attività promiscua avente carattere residuale rispetto all'attività principale cui è assegnato. Pertanto, l'assolvimento della supposta clausola sociale sarebbe possibile unicamente tramite l'affidamento in sub-appalto dell'attività di accompagnamento ad altra società.  
In ragione di quanto esposto si chiede a codesta spett.le Stazione Appaltante, anche in relazione a quanto da quest'ultima già formulato in una risposta ad un quesito in tema di clausola sociale, se in caso di eventuale vittoria da parte di XXXXXXXXXX, quest'ultima possa concedere in sub-appalto il predetto servizio di accompagnamento con impegno della ditta sub-affidataria a garantire la piena occupazione del personale indicato dall'attuale gestore del servizio di accompagnamento/vigilanza.

**Al quesito n. 1 si risponde nel modo seguente: è facoltà del concorrente ricorrere al subappalto per il servizio di accompagnamento ai sensi dell'art. 21 del Capitolato Speciale d'appalto. Resta a carico del concorrente l'impegno di dare esecuzione alla clausola sociale. Si rammenta che nel caso di subappalto l'Operatore Economico è obbligato, fra l'altro, a dichiarare la terna di subappaltatore per ogni prestazione oggetto di subappalto.**

2. Posto che l'art. 2 del Capitolato Speciale di cui al Bando in oggetto indica espressamente tra la normativa di riferimento la L.R. Em.Rom. n. 30/1998 e s.m.i., posto altresì che ai sensi dell'art. 24 di tale norma il servizio scolastico si qualifichi quale servizio pubblico di linea, deve ritenersi che il ,ccnl di categoria genericamente indicato nel bando da applicare ai rapporti di lavoro del personale che sarà impiegato nel servizio oggetto del predetto bando debba necessariamente essere il CCNL Autoferrotranvieri.  
Tanto premesso, si chiede, comunque, a codesta spett.le Stazione Appaltante di specificare qual è il contratto che dovrà essere applicato al personale che sarà impiegato nel servizio oggetto del Bando onde i concorrenti possano formulare offerta in una situazione di par condicio (tutti lo stesso CCNL di riferimento autoferrotranvieri) e contestualmente valutare il possibile onere derivante dalla applicazione della clausola sociale.

**Al quesito n. 2 si risponde nel modo seguente: Si premette che l'appalto in oggetto non riguarda il Trasporto Pubblico di Linea, ma rientra nei servizi pubblici non di linea di cui all'art. 24 c. 5 L.R. N 30/1998. In merito al contratto di lavoro applicabile si applica un contratto del settore trasporti, come stabilito dall'art. 30 del d.lgs. n. 50/2016,**

3. Posto che l'art. 2 del Capitolato Speciale di cui al Bando in oggetto indica espressamente tra la normativa di riferimento la L.R. Em.Rom. n. 30/1998 e s.m.i., posto altresì che ai sensi dell'art. 24 di tale norma il servizio scolastico si qualifichi quale servizio pubblico di linea, appare opportuno che il personale impiegato nel servizio, oltre ai requisiti richiesti nell'art. 15 del Capitolato Speciale di cui al Bando in oggetto (Patente di guida ed ulteriori abilitazioni di cui all'art. 116 D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.), debba risultare altresì dotato dei requisiti di idoneità psicofisica alla mansione di cui al D.M. 23/02/199 n. 88 ed al D.Lgs. n. 81/2008. In particolare, sulla base di quanto previsto all'Allegato A di cui al Decreto del Ministero dei Trasporti n. 88/1999, Sezione Prima, Punti 2 e 3, si ritiene sia necessario che il personale impiegato nel servizio debba necessariamente risultare idoneo a seguito della visita per l'ammissione in servizio ed a seguito delle ulteriori visite di revisione e sia, altresì, in possesso dei requisiti di cui alle tabelle riportate nella Sezione Seconda del medesimo Allegato di cui al D.M. n. 88/1999. Pertanto, si chiede a codesta spett.le Stazione Appaltante, stante la premessa con le relative considerazioni, come mai non siano stati previsti ed inseriti all'interno dell'art. 15 del Capitolato Speciale, tra i requisiti necessari che debbono sussistere in capo al conducente del mezzo, anche quelli previsti dal D.M. n. 88/1999 e dal D.Lgs. n. 81/2008 e che tutte le ditte partecipanti alla procedura di gara dichiarino che il personale impiegato nel servizio risulti dotato della necessaria idoneità psicofisica, che abbia superato le necessarie visite tossicologiche e che sarà sottoposto alle necessarie visite di revisione periodica.

**Al quesito n. 3 si risponde nel modo seguente: Il DM n. 88/1999 stabilisce le norme concernenti i criteri e le modalità per il controllo dell'idoneità fisica e psicoattitudinale del personale delle aziende gestori di reti ferroviarie diverse da quelle concesse ad R.F.I. S.p.a. e delle aziende esercenti servizi di trasporto sulle reti medesime, metropolitane, tramvie ed impianti assimilabili, filovie ed autolinee. Come già precisato al punto precedente, l'appalto in oggetto non è qualificabile come servizio pubblico di linea, pertanto la disciplina applicabile in merito all'idoneità del personale addetto alla guida è quella stabilita dalla legislazione vigente per il trasporto di persone, con particolare riguardo alla normativa che regola l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente. Il Capitolato speciale d'appalto all'art. 20 lett. d) pone a carico dell'appaltatore gli oneri connessi al d.lgs. n. 81/2008. I concorrenti in sede di gara devono impegnarsi a rispettare la clausola su richiamata. In relazione ai controlli tossicologici si richiama quanto stabilito dall'art. 41, c.4, del d.lgs. n. 81/2008.**

4. Posto che l'art. 2 del Capitolato Speciale di cui al Bando in oggetto prevede espressamente tra la normativa di riferimento la L.R. Em.Rom. n. 30/1998 e s.m.i.; posto altresì che ai sensi dell'art. 24 di tale norma il servizio scolastico si qualifichi quale servizio pubblico di linea, si rileva come, ai fini dell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto, debba ritenersi come "*condicio sine qua non*" il possesso del requisito dell'iscrizione al REN ( art. 16 Reg. 1071/2009/CE e D.D. MIT 73/08.05.10 del 23/07/2012). Infatti, la normativa comunitaria, prevede una serie di requisiti che l'impresa di trasporto deve soddisfare ai fini dell'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale e, pertanto, sia conseguentemente autorizzata ad esercitare la professione di trasportatore su strada. Pertanto, si chiede a codesta spett.le Stazione Appaltante, vista e considerata la tipologia di servizio oggetto dell'appalto, di inserire, tra i requisiti di idoneità professionale di cui al Disciplinare di Gara, l'iscrizione al REN e ponendo tale iscrizione come "*condicio sine qua non*" ai fini della partecipazione alla procedura di gara.

**Al quesito n. 4 si risponde nel modo seguente: Il requisito previsto nel disciplinare di gara all'art. 10 lett. A punto e) costituisce di per sé requisito sostanziale di idoneità professionale.**

5. Posto che l'art. 2 del Capitolato Speciale di cui al Bando in oggetto prevede espressamente tra la normativa di riferimento la L.R. Em.Rom. n 30/1998 e s.m.i.; posto altresì che ai sensi dell'art. 24 di tale norma il servizio scolastico si qualifichi quale servizio pubblico di linea, si chiede a codesta spett.le Stazione Appaltante di esporre compiutamente le motivazioni che hanno determinato l'inserimento del requisito del possesso dell'autorizzazione, ai sensi della L. n. 218/2003, per l'attività di noleggio di autobus con conducente tra i Requisiti di Idoneità Professionali il cui possesso appare necessario a pena di esclusione dalla partecipazione al Bando in oggetto stante l'apparente irrilevanza del medesimo ai fini dell'espletamento del servizio oggetto del Bando in oggetto

**Al quesito n. 5 si risponde nel modo seguente: L'appalto in oggetto non riguarda il Trasporto Pubblico di Linea, ma rientra nei servizi pubblici non di linea di cui all'art. 24 c. 5 L.R. N 30/1998.**

6. In riferimento a quanto indicato da codesta spett.le Stazione Appaltante nell'art. 22 del Capitolato Speciale di cui al Bando in oggetto, ove è indicato che in caso di cambio di gestione nel servizio di trasporto scolastico e nel servizio di vigilanza e accompagnamento sugli autobus, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere i lavoratori addetti a tale servizio che vi erano precedentemente adibiti, si intende che l'aggiudicatario non potrà procedere ad assunzioni ex novo, ma ad assumere il personale precedentemente in servizio. Si ritiene, pertanto, che nel caso di specie, data la prevalenza della manodopera nel servizio oggetto del Bando, si renda necessaria l'applicazione dell'art. 50 (non dell'art. 100) del D.Lgs. n. 50/2016, il quale pone in essere una tutela della stabilità dell'occupazione e non la semplice possibilità di assumere in via prioritaria il personale precedentemente impiegato nel servizio. A sostegno di tale considerazione appare opportuno sottolineare come le disposizioni dell'art. 47 del D.L. n. 50/2017 ( G.U. n. 95 del 24/04/2017), nonché del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., prevedano una garanzia più netta a tutela della stabilità dell'occupazione.

Pertanto, si chiede che codesta spett.le Stazione Appaltante, a fronte di quanto brevemente esposto, formuli una precisazione in tal senso anche alla luce delle nuove disposizioni normative.

**Al quesito n. 6 si risponde nel modo seguente : Si applica l'articolo 50 del D. Lgs.50/2016. La citazione dell'art. 100 è finalizzata a specificare il documento in cui il concorrente dichiara l'impegno ad applicare la clausola sociale.**

7. Si osserva come tra le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, indicate nell'art. 14 del Capitolato Speciale di cui al bando in oggetto, sia espressamente previsto che, non potranno essere utilizzati per il servizio automezzi omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2 ed EURO 3, e che a partire dall'anno scolastico 2018/2019, l'immatricolazione dei mezzi non dovrà essere antecedente, all'inizio di ciascun anno scolastico, a dieci anni rispetto all'anno scolastico di utilizzo. Ciò premesso, si osserva altresì come codesta spett.le Stazione Appaltante preveda, all'art. 9 del medesimo Capitolato Speciale, che "[...] il Comune di Rimini concederà in comodato d'uso a titolo gratuito di n. 2 scuolabus [...] e dei quali si allega copia della carta di circolazione [...]". Inoltre, è altresì previsto che "l'Affidatario sarà tenuto a gestire gli scuolabus ricevuti in comodato [...] provvedendo ad effettuare tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie che si rendano necessarie e a provvedere al pagamento dell'assicurazione e della tassa di possesso". Si deve tuttavia rilevare come gli scuolabus che dovrebbero costituire oggetto di comodato d'uso gratuito non potranno essere validamente utilizzati nel servizio. Infatti, dalle carte di circolazione di cui all'Allegato B del Capitolato Speciale si evince non solo che la data di immatricolazione di tali mezzi è, per entrambi, quella del 14/02/2007, il che li renderebbe teoricamente utilizzabili unicamente come riserva a partire dall'anno scolastico 2018/2019, ma, altresì, che essi rientrano nella categoria EURO 3 ( si veda punto V.9 del riquadro 2 (2001/27/CE) e la specifica di cui al riquadro 3 (rispetta la direttiva 2001/27/CE- Rif. 1999/96/CE Riga A) che identifica la categoria di emissione Euro 3) e, pertanto, non siano validamente utilizzabili per tutta la durata dell'appalto.

Sicché, si chiede per quale motivo codesta spett.le Stazione Appaltante preveda l'obbligo, ai sensi dell'art. 9 del Capitolato Speciale di cui al Bando in oggetto, per l'aggiudicatario di stipulare un contratto di comodato con il Comune di Rimini avente ad oggetto i due scuolabus di proprietà di quest'ultimo. Ciò, a maggior ragione, se si considera che in tal modo si potrebbe potenzialmente avvantaggiare concorrenti che con soli quattro mezzi di scorta in loro possesso potranno ricevere un punteggio superiore a scapito di chi ne possieda di più aggiungendo a questi quelli di proprietà della Stazione Appaltante e, così, raggiungendo un totale di sei veicoli adibiti a scorta. Nel capitolato, difatti, non viene né precisato né posto alcun divieto per i

partecipanti alla gara, che i mezzi di proprietà del Comune di Rimini, oggetto di comodato, non potranno rientrare nel conteggio degli scuolabus di scorta ai fini dell'attribuzione del punteggio,

**Al quesito n. 7 si risponde nel modo seguente: Si conferma che i mezzi messi a disposizione del Comune, rientranti nella cat. di emissioni EURO 3, non saranno utilizzabili per l'intero periodo di durata dell'appalto. Tali mezzi possono comunque rientrare nella deroga prevista all'art. 14 del Capitolato Speciale, laddove si stabilisce che << in deroga a quanto previsto al punto precedente ed in considerazione dell'utilizzo saltuario, l'immatricolazione dei mezzi utilizzati come riserva non potrà essere antecedente – all'inizio di ciascun anno scolastico - a 15 anni rispetto all'anno scolastico di utilizzo>>.**

**I mezzi concessi dal Comune in comodato non verranno valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio riferito al criterio "Numero mezzi esclusivi di scorta a disposizione nella sede locale con min 30 posti a sedere per imprevisti/emergenze"**

8. Nel Disciplinare di Gara di cui al Bando in oggetto si dà atto che il valore complessivo dell'appalto è pari ad € 12.458.839,11 + IVA 10%. Nella determinazione di tale importo si evince che in esso rientra altresì la somma di € 160.000,00 costituita dai proventi derivanti dalle vendite di abbonamenti per singolo anno calcolata sulla base di un prezzo per abbonamento pari ad € 200,00 per un totale di circa 800 utenti.

Trattandosi di un valore di stima, si chiede a codesta Spett.le Stazione Appaltante di precisare che in caso di un numero di abbonati inferiori a quelli stimati, il Comune di Rimini procederà a versare a favore dell'Aggiudicatario un importo pari alla differenza tra gli € 160.000,00 previsti e l'effettivo incasso; nonché di precisare che nel caso in cui il Comune di Rimini disponga un aumento tariffario per l'abbonamento del servizio scolastico, i maggiori introiti andranno a beneficio dell'Aggiudicatario.

**Al quesito n. 8 si risponde nel modo seguente: La parte inerente i proventi degli abbonamenti opera in regime di "net cost", come previsto dall'art. 9 del Capitolato speciale d'appalto. Pertanto le fluttuazioni in negativo o in positivo degli incassi derivanti dagli abbonamenti restano in capo all'appaltatore. Per completezza dei dati si riporta di seguito l'andamento delle entrate da abbonamento riferite all'ultimo triennio :**

- Anno scolastico 2013/2014 (costo unitario abbonamento: € 175,00)  
    utenti non paganti n. 56                      importo abbonamenti non pagati: € 9.800,00
- Anno scolastico 2014/2015 (costo unitario abbonamento: € 200,00)  
    utenti non paganti n. 82                      importo abbonamenti non pagati: € 16.400,00
- Anno scolastico 2015/2016 (costo unitario abbonamento: € 200,00)  
    utenti non paganti n. 68                      importo abbonamenti non pagati: € 13.600,00.

9. Qualora dovesse verificarsi l'ipotesi in cui l'aggiudicatario sia soggetto diverso dal gestore del servizio di TPL nel bacino riminese, si chiede a codesta Spett.le Stazione Appaltante di precisare che l'abbonamento utilizzabile per il servizio degli scuolabus non potrà avere valenza per l'utilizzo dei mezzi pubblici in servizio di TPL stante la differente titolarità della gestione dei due servizi.

**Al quesito n. 9 si risponde nel modo seguente: Si conferma che l'abbonamento utilizzabile per il trasporto scolastico non potrà avere valenza per l'utilizzo dei mezzi pubblici in servizio per il TPL.**

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dott. Bruno Borghini